

Allegato A)

STATUTO

ART. 1 (Denominazione – sede - durata)

Nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato “UNIAMOCI”, con l'articolazione giuridica della Associazione di promozione sociale (APS), (d'ora in avanti “ASSOCIAZIONE”), non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione sociale, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'ASSOCIAZIONE ha sede legale nel comune di Palermo e potrà costituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del comune di Palermo non comporta modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune e creare sedi secondarie in altri Comuni.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente denominate sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'ASSOCIAZIONE ha durata illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'ASSOCIAZIONE è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del terzo settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'ASSOCIAZIONE e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'ASSOCIAZIONE stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'ASSOCIAZIONE esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'ASSOCIAZIONE si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati, sono le seguenti, avuto riguardo all'elencazione puntuale delle medesime lettere indicate dall'art 5 del Codice del terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le azioni si concretizzeranno nelle seguenti specifiche attività, tutte finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti:

- promozione di ogni azione utile e necessaria all'integrazione sociale di tutti i cittadini minori, giovani, adulti, ed anziani con una disabilità congenita o acquisita, fisica, intellettuale o psichica, che, in interazione con fattori personali e ambientali, influisce sul funzionamento del soggetto nello svolgimento di attività (esecuzione di compiti e azioni) e nella partecipazione (coinvolgimento in una situazione di vita);

- offerta di percorsi socio-educativi e riabilitativi per giovani e adulti con disabilità attraverso l'impiego del linguaggio facile da leggere e da capire, l'educazione non formale, le terapie espressive, il volontariato inclusivo, l'ortoterapia, la mobilità Europea;
- coinvolgimento di giovani e adulti con disabilità nella gestione di un canale radiofonico;
- accoglienza e formazione o educazione alla legalità di volontari locali e transnazionali, di soggetti che svolgono il servizio di esecuzione penale esterna di messa alla prova o affidamento;
- servizio trasporto per persone con disabilità;
- interventi educativi rivolti a minori e minori con disabilità, giovani e giovani con disabilità in contesti scolastici ed extrascolastici al fine di promuovere crescita personale, sviluppo di abilità specifiche e accettazione della diversità;
- attivazione e mantenimento di servizi integrati di accoglienza, orientamento, consulenza educativa, sostegno psicologico e psicoterapeutico per soggetti in condizione di svantaggio, le loro famiglie e i loro caretaker;
- formazione e aggiornamento di soggetti in formazione o operanti a vario titolo nel sociale o a contatto con persone con disabilità attraverso seminari, corsi di formazione, tirocini curriculari ed extra-curriculari;
- realizzazione di iniziative partecipate di sviluppo di comunità con l'obiettivo di incrementare il benessere della comunità di appartenenza dell'Associazione;
- organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni culturali e di sensibilizzazione sociale;
- progettazione sociale a livello locale, nazionale ed europeo inerente svariate macro-aree sociali quali infanzia, gioventù, benessere personale e sociale, promozione culturale ed educativa, sviluppo di comunità, diversità e inclusione, disabilità, salvaguardia dell'ambiente;
- promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti;
- ricerca e sperimentazione di nuove metodologie educative e di animazione socio-educativa anche mediante l'impiego delle nuove tecnologie;
- promozione, attivazione e mantenimento di reti di collaborazione di carattere sociale a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale tra enti pubblici e privati.

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie ed ausiliarie in quante ad esse integrate, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Per il perseguimento dei suoi scopi sociali, l'ASSOCIAZIONE potrà inoltre: assegnare borse di studio e/o premi per particolari ricerche e/o studi d'interesse generale, così come sviluppare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Municipalizzate, Università, ecc.) Enti Privati e Morali, società, cooperative, associazioni, ONG, consorzi, reti, coordinamenti, raggruppamenti temporanei, ATI/ATS, organizzazioni e istituzioni operanti sul territorio italiano ed internazionale, purché tutti perseguano finalità analoghe o complementari a quelle previste nel presente Statuto.

L'ASSOCIAZIONE potrà, inoltre, aderire e/o affiliarsi anche temporaneamente ad organismi e/o federazioni che abbiano scopi analoghi e/o connessi ai propri e/o che facilitino, direttamente o indirettamente, il conseguimento degli obiettivi dell'ASSOCIAZIONE, operando nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve o eccezioni di sorta, sia in Italia che all'estero, e nel pieno rispetto della legalità.

L'ASSOCIAZIONE potrà utilizzare contributi liberamente erogati da Enti Pubblici e da privati finalizzati ai programmi di sviluppo dei settori di cui al presente articolo e accettare, in donazione o in lascito, beni mobili e immobili, così come potrà compiere tutti gli atti inerenti e connessi al proprio scopo assumendo tutte le relative obbligazioni ed acquistando qualsiasi diritto. L'ASSOCIAZIONE, nel perseguimento dei fini e degli scopi sociali, si avvale prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati, tuttavia, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni, nonché assumere dipendenti, tutto ciò anche ricorrendo ai propri associati, secondo quanto previsto e nei limiti stabiliti dalle norme in materia.

L'ASSOCIAZIONE può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio direttivo.

L'ASSOCIAZIONE può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del terzo settore.

ART. 6 (Ammissione e categorie di soci)

Sono associati dell'ASSOCIAZIONE le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma non può mai essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'ASSOCIAZIONE dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'ASSOCIAZIONE è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato. Entrambe le comunicazioni dovranno essere fatte entro 60 giorni, con motivazione nel caso di rigetto.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale è intrasmissibile per atti "inter vivos", non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli Associati si dividono in:

- 1) associati fondatori, si considerano tali coloro i quali hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'ASSOCIAZIONE;
- 2) associati ordinari, si considerano tali tutti coloro i quali aderiranno successivamente all'ASSOCIAZIONE;
- 3) associati onorari o benemeriti, coloro i quali vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'ASSOCIAZIONE;
- 4) associati sostenitori: persone fisiche e giuridiche, che intendano sostenere fattivamente l'ASSOCIAZIONE, sia attraverso iniziative sia con il versamento di una particolare quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni e degli associati onorari, e secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Gli associati onorari, su delibera del Consiglio direttivo, possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Gli associati recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'ASSOCIAZIONE, non possono ottenere il rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'ASSOCIAZIONE e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- frequentare i locali dell'ASSOCIAZIONE;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' ASSOCIAZIONE;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'ASSOCIAZIONE, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ASSOCIAZIONE. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario, mentre sono ammessi i rimborsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, comma 4), del Codice del terzo settore, con specifica delibera del Consiglio direttivo.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'ASSOCIAZIONE mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'ASSOCIAZIONE.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato sui seguenti comportamenti:

- 1) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) persistenti violazioni degli obblighi statutari, del Codice Etico e regolamentari;
- 3) causa, in qualunque modo, di danni morali o materiali all'ASSOCIAZIONE;
- 4) indegnità.

Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

L'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'ASSOCIAZIONE, iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Essa è l'organo sovrano.

Ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa; essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE o da chi ne fa le veci

mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita e/o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'ASSOCIAZIONE.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà essere data per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea degli Associati)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'ASSOCIAZIONE;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ASSOCIAZIONE;
- se chiamata in causa dagli aspiranti associati, delibera, in caso di rigetto della domanda di ammissione degli stessi da parte del Consiglio direttivo;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'ASSOCIAZIONE con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'ASSOCIAZIONE ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza alcun limite di mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina il Presidente;
- amministra l'ASSOCIAZIONE;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'ASSOCIAZIONE o ad essa affidati;
- individua, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, attenendosi ai criteri e ai limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina e delibera sull'ammissione degli aspiranti associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e l'esclusione degli stessi;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sulle modalità di rimborso delle spese ai volontari, nei limiti e alle condizioni seguendo quanto disposto dall'art. 17, comma 4) del Codice del terzo settore;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'ASSOCIAZIONE è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato da quest'ultimo.

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'ASSOCIAZIONE, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'ASSOCIAZIONE.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere, il quale è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'ASSOCIAZIONE nello svolgimento dell'attività sociale. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa

documentazione, anche con l'ausilio di consulenti. Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dallo stesso organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del terzo settore all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'ASSOCIAZIONE sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi privati e pubblici (Stato, Regioni, Enti locali), compresi quelli provenienti dall'Unione europea e da organismi internazionali, anche in funzione della realizzazione di progetti previsti da bandi pubblicati dalle medesime istituzioni e sempre in coerenza con le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- eredità, donazioni, legati e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- prestazioni e rimborsi derivanti da servizi convenzionati;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 21 (Il patrimonio)

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE – comprensivo e formato da eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'ASSOCIAZIONE sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni mobili che sono collocati nella sede dell'ASSOCIAZIONE sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'ASSOCIAZIONE ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del terzo settore nonché l'obbligo di utilizzare e destinare il patrimonio, comprensivo dell'avanzo di gestione, nonché ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio e/o Rendiconto dell'ASSOCIAZIONE è annuale e coincide con l'anno solare, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'ASSOCIAZIONE.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'ASSOCIAZIONE e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'ASSOCIAZIONE ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 28 (Responsabilità dell'ASSOCIAZIONE)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'ASSOCIAZIONE, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE.

ART. 29 (Copertura assicurativa)

L'ASSOCIAZIONE può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ASSOCIAZIONE stessa.

ART. 30 (Modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per sciogliere l'ASSOCIAZIONE e deliberare la devoluzione del patrimonio sarà necessario indire un'assemblea dei soci straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti nel relativo libro.

A questa Assemblea dovrà essere presentato un Bilancio e/o Rendiconto economico, che dovrà evidenziare l'eventuale patrimonio da devolvere.

In caso di estinzione o scioglimento, e dopo la chiusura di tutti i rapporti giuridici ed economici in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore e secondo l'individuazione demandata all'Assemblea degli Associati.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 33 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia al contenuto del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice civile per quanto non disciplinato dalla specifica citata normativa.